



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 - TEL. 0382/999037 FAX 0382/999352

E-MAIL comunepievealbignola@libero.it

N. 2 Reg. Delib.
del 25/01/2023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMM
227 -299, LEGGE N. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Fatto l'appello, risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MARINI CLAUDIO	Sindaco	Sì
VILLANI SUSANNA	Consigliere	Sì
BONCOMPAGNI DANIELE	Consigliere	Sì
PELIZZA PAOLA	Consigliere	Sì
MESSINA MARTINA	Consigliere	No
INDIMBERGE UBALDO MARIO	Consigliere	Sì
MARCHESI FABIO	Consigliere	No
ZERBI ANTONIO	Consigliere	Sì
SACCHI PAOLA	Consigliere	No
ZERBINATI UBALDO	Consigliere	Sì
RESPIGO LORETTA	Consigliere	Sì
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mariano CINGOLANI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor MARINI CLAUDIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

- *Il Sindaco illustra la proposta della deliberazione posta all'Ordine del Giorno.*
- *A questo punto interviene il Consigliere Zerbinati – Capogruppo di Minoranza – che esprime la propria dichiarazione di voto, motivando la propria astensione ed affermando che – pur condividendo il concetto alla base della norma di cui trattasi – non è giusto che ci siano cittadini di serie “a” e di serie “b”; così facendo i comportamenti di alcuni vanno a scapito della collettività.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 1 del 20/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Mariano Cingolani, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario Enza Ramella, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

CON VOTAZIONE: favorevoli n. 7 – astenuto n. 1 (Zerbinati) – contrari 0, su n. 8 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dare atto che ai soli fini della pubblicazione all'Albo on-line, la documentazione allegata è in libera visione presso l'Ufficio di Segreteria.

Successivamente, si dichiara l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2, con separata votazione che ha riportato il seguente esito: favorevoli n. 7 – astenuto n. 1 (Zerbinati) – contrari 0, su n. 8 Consiglieri presenti e n. 7 votanti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25/01/2023 AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -299, LEGGE N. 197/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE:

si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Enza Ramella

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE:

si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 18/07/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Data, 25/01/2023

Il Segretario Comunale
f.to Mariano Cingolani

COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA (PV)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
PARERE N. 1 DEL 20/1/2023

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1, COMMI 227 – 229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di gennaio, l'organo di revisione economico finanziaria ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1, COMMI 227 – 229, LEGGE N. 197/2022".

L'Organo di Revisione

La sottoscritta D.ssa MariaLuisa Maifredini, Revisore Unico dei Conti del Comune di Pieve Albignola, nominata con atto del Consiglio Comunale n. 21 del 23/12/2020, ha ricevuto e preso in esame la documentazione trasmessa a mezzo mail relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto:

Visto

L'articolo 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000

Preso atto del contenuto e delle motivazioni contenute nella proposta deliberativa ricevuta

Esprime:

parere **FAVOREVOLE per quanto di propria competenza**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa all'approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227 – 229, Legge 197/2022.

Passirano, 20 gennaio 2023

Il Revisore Unico

MariaLuisa D.ssa Maifredini
MariaLuisa Maifredini

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
f.to MARINI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pieve Albignola, lì 31 GEN. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve Albignola, lì 31 GEN. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Mariano CINGOLANI)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Pieve Albignola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE